

Domanda d'autorizzazione per lotterie

Domanda d'autorizzazione per la tenuta di una:

- Lotteria Ruota della fortuna Riffa
 Pesca di beneficenza Altro gioco analogo (specificare):

Dati dell'organizzatore

Ente organizzatore (associazione, società, gruppo, ecc.)

Sede	Indirizzo
------	-----------

Cognome e nome del rappresentante	Telefono privato / Telefono ufficio
-----------------------------------	-------------------------------------

Indirizzo esatto	CAP / Località
------------------	----------------

Dati inerenti il gioco

Ruota della fortuna

Nr. ruote	Numeri per ruota	Da vendere a franchi al numero
-----------	------------------	--------------------------------

Pesca di beneficenza

Nr. biglietti	Numerati (quantità)	Da vendere a franchi ciascuno
---------------	---------------------	-------------------------------

Lotteria / Riffa

Nr. Biglietti numerati	Franchi ciascuno
------------------------	------------------

Luogo, indirizzo e data dell'estrazione	Valore complessivo dei premi CHF
---	-------------------------------------

Il sottoscritto garantisce le regole d'esecuzione del gioco di cui alla presente domanda e per la consegna del ricavato all'ente a favore del quale esso è stato organizzato.

Luogo e data	Timbro dell'ente organizzatore e firma del rappresentante
--------------	---

Il presente formulario, da riempire in modo completo, deve essere inoltrato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, Quartiere Piazza, Via Lugano 4, 6501 Bellinzona, almeno 10 giorni prima della tenuta del gioco, munito del preavviso del Municipio del Comune in cui avrà luogo l'estrazione.

Elenco dei premi (specificare anche il singolo valore)

--

Perizia dei premi (da compilare quando il valore dei biglietti emessi supera i CHF 2000.--)

Il sottoscritto dichiara che il valore complessivo dei premi destinati al gioco di cui alla presente domanda ammonta a:
CHF

Data

Nome, Cognome e firma

Certificato municipale

Il Municipio dichiara che la garanzia presentata dal Signor

è valida e che la perizia fatta dal Signor

è attendibile

Per il Municipio di

Il Sindaco

Il Segretario

Disposizioni estratte dalla Legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 e successive modifiche e relativo Regolamento d'applicazione

1. L'autorizzazione è concessa solo per le lotterie e giochi d'azzardo il cui ricavo è destinato esclusivamente ad opere di pubblica utilità o di beneficenza.
2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione a organizzare i giochi devono essere corredate:
 - a) da un elenco dei premi e, quando l'importo dei biglietti superi i fr. 2'000.--, da una perizia sul valore dei premi;
 - b) da un certificato del Municipio del Comune in cui la lotteria deve essere estratta, attestante che la perizia è attendibile.
Il Dipartimento delle istituzioni, rispettivamente il Consiglio di Stato potranno esigere più ampie garanzie.
3. Il valore dei premi deve essere almeno uguale al 30% dell'importo nominale dei biglietti emessi.
4. Per le pesche di beneficenza almeno il 10% dei biglietti deve essere numerato.
5. Il piano della lotteria deve essere redatto in modo che sia possibile ad ogni compratore di biglietti rendersi conto facilmente della possibilità di guadagno. Sul piano della lotteria e sui biglietti deve essere indicato il numero dei biglietti emessi, il numero e il valore complessivo dei premi, il luogo e la data dell'estrazione e il termine perentorio (non inferiore ad un anno) per il ritiro dei premi. Sugli stessi dovrà pure essere indicata la data dell'autorizzazione del Dipartimento delle istituzioni.
6. L'estrazione della lotteria deve aver luogo pubblicamente alla presenza di un rappresentante dell'autorità. Quando l'importo dei biglietti supera i fr. 3000.-- la lista dei numeri vincenti deve essere pubblicata, per cura ed a spese degli organizzatori, sul Foglio ufficiale cantonale con il termine entro il quale i premi dovranno essere ritirati.
7. Le pesche di beneficenza possono tenersi per un periodo massimo di 8 giorni consecutivi, mentre la durata delle riffe, ruote della fortuna e altri giochi analoghi non può superare i 30 giorni.
8. Nelle pesche di beneficenza, ruote della fortuna, riffe e altri giochi analoghi non potranno essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni di valore superiore ad un franco.
9. Il ricavo totale lordo della ruota della fortuna, riffa o altri giochi analoghi non può superare i fr. 3'000.--.